Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma Venerdì 15 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 81.

Nuove disposizioni sulla assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Prefetti, in caso di necessità, in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota delle assunzioni presso le aziende private prevista dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, fino al dieci per cento, indipendentemente dalle assunzioni effettuate, sul totale dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Tali assunzioni sono regolate dal citato decreto legislativo.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, è stabilito in quaranta giorni.

Art. 3.

I datori di lavoro i quali non osservino le disposizioni contenute nelle ordinanze prefettizie previste nel precedente art. 1, sono puniti in norma del 1° e 2° comma dell'articolo 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore il giorno in cui vi sia reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1946.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul lotto pubblico;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una lotteria, denominata « Solidarietà Nazionale » a beneficio del Fondo di solidarietà nazionale e dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » a beneficio del Fondo di solidarietà nazionale e dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale »

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

La lotteria « Solidarietà Nazionale » può essere collegata a una competizione sportiva.

In tal caso la manifestazione sarà regolata per tutto ciò che riflette la competizione sportiva, dalle norme del regolamento relativo all'avvenimento sportivo.

Un Comitato generale è preposto alla direzione della Lotteria, e sarà così composto:

1) dal Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;
2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o da chi ne fa le veci, vice presidente;
3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;
4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dal capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) da un rappresentante del Ministero dell'assistenza post-bellica;

7) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia;

8) dal direttore generale del Personale e degli Affari generali del Ministero delle finanze.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I suddetti componenti del Comitato generale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

1) l'ispettore generale per il lotto e le lotterie o chi ne fa le veci;

2) il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

3) il capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esecutivo riferirà, circa i provvedimenti adottati, nella prima adunanza del Comitato generale.

Il segretario del Comitato generale esercita le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

Art. 3.

I biglietti della Lotteria sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno, per le serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da A e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da A.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti. Ognuno ne contiene dieci.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 50.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo percepita sui biglietti venduti è versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, rimette a ciascuna Intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Per la provincia di Roma l'organizzazione anche parziale della Lotteria può essere assunta direttamente dall'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Ciascuna Intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI LORO OBBLIGHI

Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, istituti di credito, società, ditte e persone a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone, incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da esse incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 50 vengono rilasciate al venditore L. 10 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti devono essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9.

I venditori, ogni 15 giorni, devono trasmettere alla Intendenza di finanza dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti, con un elenco in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito per ricevuta.

L'importo dei biglietti venduti (L. 40 a biglietto) deve essere versato all'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. La ricevuta comprovante l'eseguito versamento deve essere allegata all'elenco di cui al comma precedente.

A tale scopo i venditori dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimettono al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito per ricevuta.

All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, stabilisce, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

Le matrici dei biglietti, che non sono pervenute entro il termine stabilito, non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà ricuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 10 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 10 giorni devono essere restituiti alle Intendenze di finanza dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono tra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, redige regolare verbale delle operazioni suddette che deve essere firmato dai membri presenti alle estrazioni.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente, si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1) da un'urna contrassegnata col numero romano I, nella quale sono immesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto semplici od associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera-metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, è estratta una lettera; questa indica la serie prima estratta;

2) da altre cinque urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali sono stati immessi alla presenza del pubblico, dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, viene estratto, singolarmente un numero; i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiscono, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti siano i cinque zeri essi rappresentano il numero 100.000.

Finita l'estrazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri vengono nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripetono tante volte quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripeta una serie e un numero già sorteggiati, l'estrazione della serie e del numero è ritenuta nulla e si rinnova l'operazione.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista; il pagamento è effettuato mediante assegno di conto corrente postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16.

I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti; ove in matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore della Cassa di previdenza per i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza, costituita con atto 18 dicembre 1945 per il notar Gaudiani di Roma, registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, il 22 dicembre 1945, al n. 22396, vol. 708.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, oppure all'autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore della Cassa di previdenza indicata nel precedente art. 16.

Art. 18.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle dieci lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 5 per ogni biglietto venduto;

b) il 20 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria.

Della somma residuata il 45 % costituisce la massa premi ed il 55 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Fondo di Solidarietà Nazionale . . . 60 %
2) Associazione nazionale Partigiani d'Italia 40 %

La massa premi è ripartita fra 3 grandi premi e 150 premi di consolazione a favore dei possessori dei biglietti venduti ed estratti, le cui matrici risultino pervenute in tempo utile all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

A favore dei venditori dei biglietti vincenti sono istituiti 3 grandi premi e 150 premi minori.

L'importo di ciascun premio è stabilito dal Comitato generale di direzione.

SPESE DI GESTIONE DELLA LOTTERIA

Art. 19.

La gestione della Lotteria è da considerarsi fuori bilancio soltanto per quanto riguarda la riscossione del prezzo dei biglietti e il pagamento dei premi e delle quote a favore degli enti beneficiari della Lotteria.

Tutti i prelevamenti da effettuarsi dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, istituito a norma del precedente art. 9, sono disposti mediante decreti del Ministro per le finanze, il quale può delegare il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 20.

Le somme esistenti nel conto corrente postale, detratte soltanto quelle relative al pagamento dei premi, delle quote a favore degli enti beneficiari o per restituzioni o rimborsi di somme indebitamente versate al conto corrente postale, sono, a mezzo di postagiri, passati dal detto conto a quello intestato alla Tesoreria di Roma che, in base alle prescritte fatture di versamento, le introita in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 5 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 20 % a favore del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria di cui al precedente art. 19;

c) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono introdotti i necessari stanziamenti per il pagamento delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio sono deliberate dal Comitato generale, e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato generale.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia (eccezion fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato) e per il loro pagamento sono emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, la somma non erogata sulla quota del 20 % costituisce economia di spettanza dello Stato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato generale di direzione, speciali compensi a favore del personale centrale e provinciale del Ministero delle finanze, che abbia contribuito per il buon esito della manifestazione. La relativa spesa è compresa nella quota del 20 % di cui al punto b) del presente articolo.

RELAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 21.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie compila una particolareggiata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

NORME PARTICOLARI

Art. 22.

Nel caso che la Lotteria sia collegata ad una manifestazione sportiva saranno con successivo decreto emanate le norme particolari intese a regolare il collegamento della manifestazione all'avvenimento sportivo.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(673)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. D'Alconzo prof. Francesco fu Luca, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ginosa (Taranto).

Il sig. Molinari Giacomo fu Gennaro, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza).

Il sig. Beati Ambrogio fu Angelo, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni a Piro (Salerno).

Il sig. Ragone Michele di Rocco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(620)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società anonima articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima « S.I. A.M.A. » (Società anonima articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo-Albino, via Oltre Serio, n. 9, e nominato sequestratario il prof. Bruni Luigi;

Ritenuto che, giusta comunicazione all'Intendenza di finanza di Bergamo con nota 29 gennaio 1946, n. 220/R, il predetto prof. Bruni Luigi ha fatto presente di non poter accettare l'incarico e pertanto occorre sostituirlo nel medesimo;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società anonima articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo-Albino, l'avv. Poloni Mario in sostituzione del prof. Bruni Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(654)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Tulpizzo, società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Tulpizzo, società per azioni, con sede in Milano, via Matteo Bandello n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Tulpizzo, società per azioni, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Bolis Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(632)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni Risiera Cazzani Fugazza, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni Risiera Cazzani Fugazza, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società per azioni Risiera Cazzani Fugazza, con sede in Milano è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Manzocchi Bruzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(662)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Industria italiana lubrificanti di Henke ing. Bruno, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Industria italiana lubrificanti di Henke ing. Bruno, con sede in Milano, viale Monza, n. 285 (lavorazione di minerali), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Industria italiana lubrificanti di Henke ing. Bruno, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Baccani Enzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(655)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana costruzioni impianti Bamag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana costruzioni impianti Bamag, con sede in Milano, via Morozzo della Rocca, n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana costruzioni impianti Bamag, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Costante Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(656) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix », con sede in Roma, fu sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix », con sede in Roma, fu sottoposta a sindacato, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, numero 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento succitato e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata rappresentanza venga liberata dai vincoli conseguenti al sindacato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix », con sede in Roma, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946

(664) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 18, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale del 22 febbraio 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Marini Alberto, residente nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro, 6 maggio 1945;

Maccario Valentino, residente nel comune di San Giorgio Canavese, distretto notarile di Ivrea, 24 maggio 1945;

Bottasso Carlo, residente nel comune di Cuneo, 27 gennaio 1946.

Roma, addì 8 marzo 1946

(707) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente della Cassa popolare di depositi e prestiti « S. Martino » cooperativa di credito a responsabilità illimitata con sede in Nembro (Bergamo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il giorno 9 febbraio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti « S. Martino », cooperativa di credito a responsabilità illimitata con sede in Nembro (Bergamo), il sig. Giovanni Camisani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 marzo 1946 - N. 60

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9 13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,375
Id. 3,50 % 1902	91,40
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	85,80
Id. 5 % 1936	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	196748	Ferrone Gemma Corinna di Michele Ippolito, nubile, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata per dote	875 —
Prest. Red. 3,50%	89261	Pacifico Pietro fu Francesco, dom. a Cellamare (Bari) . .	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 - I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.500; serie 2ª, n. 1006, di L. 119.000; serie 3ª, n. 1020, di L. 38 mila; serie 4ª, n. 1039, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 299, di L. 10.000; serie 11ª, n. 325, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 2000; serie 14ª, n. 280, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 246, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, dom. in Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(722)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(1ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi nn. 12 e 13 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina, rappresentanti complessivamente n. 270 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma », e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati dei nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(683)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.